

**LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 24-10-2006
REGIONE TRENTO (Prov.)**

Disciplina dell'attività di cava

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO
ALTO ADIGE
N. 44
del 31 ottobre 2006
SUPPLEMENTO
N. 1

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:*

Capo I

Disposizioni generali

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava, come classificati dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), ad esclusione delle escavazioni negli alvei del demanio idrico, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine.

2. L'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali in armonia con il programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese, nonché lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.

ARTICOLO 2

Comitato tecnico interdisciplinare cave

1. Il comitato tecnico interdisciplinare cave, di seguito denominato

comitato cave, esercita le competenze ad esso attribuite da questa legge ed è nominato dalla Giunta provinciale.

2. Sono componenti del comitato cave:

- a) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;
- c) un funzionario addetto al settore urbanistica della struttura provinciale competente in materia;
- d) un funzionario addetto alla tutela paesaggistico-ambientale della struttura provinciale competente in materia;
- e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria;
- f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia forestale;
- g) un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica;

h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale;

i) un esperto in organizzazione aziendale industriale.

3. Per i componenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2 sono nominati dei supplenti; il componente indicato nella lettera b) del comma 2 può nominare un delegato.

4. Per il parere finale sul piano previsto dall'articolo 3 e sui suoi aggiornamenti o varianti, con provvedimento della Giunta provinciale il comitato cave è integrato da:

a) un componente della commissione urbanistica provinciale di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;

b) un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 1991 e il relativo supplente, designati dal presidente della commissione;

c) un componente del comitato tecnico forestale di cui all'articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse), e il relativo supplente, designati dal presidente del comitato stesso;

d) due esperti in organizzazione aziendale industriale, uno per il settore delle pietre ornamentali e uno per gli altri materiali, e i relativi supplenti.

5. Il comitato cave è presieduto dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria.

6. Per le sedute relative alla predisposizione del piano previsto dall'articolo 3, compresi gli aggiornamenti e le varianti, il comitato cave è presieduto dall'assessore provinciale competente in materia mineraria o, in caso di sua assenza o impedimento, dal dirigente generale del dipartimento

provinciale competente in materia mineraria.
7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria.
8. I componenti del comitato cave rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale. Sono loro corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.
9. Per il proprio funzionamento il comitato cave approva un regolamento interno.
10. Le riunioni convocate per esprimere i pareri sul piano previsto dall'articolo 3, sui suoi aggiornamenti e varianti sono valide solo in presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 o dei loro supplenti; per il parere previsto dal comma 4 è necessaria anche la presenza dei componenti indicati nelle lettere b) e c) del comma 4.
11. Per l'espressione di pareri che necessitano delle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, è necessaria la presenza dei componenti indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2. Per l'esame dei progetti di coltivazione di cava è necessaria la presenza del componente di cui alla lettera g) del comma 2. In questi casi le posizioni espresse dai predetti componenti, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti per l'espressione del parere del comitato cave.
12. Il comitato cave si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta di pareri previsti da questa legge.

Capo II

Strumenti di pianificazione

ARTICOLO 3

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, di seguito denominato piano cave, con il seguente contenuto:

a) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine;

b) delimitazione cartografica, nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano

urbanistico provinciale e tenuto conto dell'impatto paesaggistico-

ambientale conseguente:

1) delle aree estrattive, comprese quelle relative a discariche esaurite

di materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto, tenuto conto

dei fabbisogni di cui alla lettera a);

2) delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di

scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido;

c) criteri e modalità generali per assicurare, con uniformità su tutto il

territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la

salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il

ripristino ambientale;

d) elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo

sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione,

dall'estrazione e dal trattamento;

e) criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di

autorizzazione o di concessione;

f) indicazione dei comuni soggetti all'obbligo della redazione del programma

di attuazione previsto dall'articolo 6;

g) criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione previsti

dall'articolo 6 che considerano anche il razionale dimensionamento dei

lotti di estrazione e l'adeguata gradonatura delle cave;

h) criteri per disciplinare l'attività estrattiva nei comuni non dotati del

programma di attuazione previsto dall'articolo 6;

i) indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall'attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione.

2. Il piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.

ARTICOLO 4

Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce gli obiettivi generali che s'intendono perseguire col piano cave, comunicandoli a tutti i comuni e all'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico, i quali possono inviare proposte in sintonia con tali obiettivi entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
2. La Giunta provinciale, previo parere del comitato cave espresso dopo aver sentito la commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave, che è depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è pubblicata agli albi comunali per quindici giorni consecutivi; chiunque può presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni, per il tramite del comune.
3. Entro ulteriori quaranta giorni il comune trasmette alla struttura

provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali copia del proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente tale termine il parere s'intende favorevole.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 3 è convocato il comitato cave, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, per l'espressione del parere. Le posizioni espresse dai componenti che rappresentano la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e il comitato tecnico forestale, nonché dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica, vincolano il comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.

5. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere finale del comitato cave; in sede di approvazione possono essere apportate modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi previsti dal comma 1.

6. La deliberazione di approvazione del piano cave è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed è inviata a tutti i comuni.

7. Il piano cave entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la procedura prevista da questo articolo.

9. Le varianti del piano cave possono essere adottate anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) rilevante interesse pubblico;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici.

Tale proposta è valutata dalla Giunta provinciale su parere del comitato cave entro dodici mesi dalla data della presentazione.

10. Per le varianti si osserva la procedura prevista dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7; possono essere presentate osservazioni limitate alle varianti.

ARTICOLO 5

Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione

1. Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, e dall'articolo 12, comma 8, di questa legge.

2. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono comunque essere realizzate:

a) strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, la

realizzazione delle strutture e degli impianti
predetti è subordinata
all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle
norme vigenti, comprese
le leggi provinciali in materia di ambiente e
urbanistica. Il rilascio
del provvedimento a carattere urbanistico è
subordinato alla preventiva
acquisizione del parere favorevole del comitato cave
sulla compatibilità
dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;
b) opere pubbliche, previa acquisizione del parere
obbligatorio del comitato
cave, che fornisce indicazioni circa la
significatività della diminuzione
delle disponibilità estrattive a livello
provinciale.

3. Nelle aree individuate dal piano cave è possibile
realizzare, in
osservanza delle procedure previste dalla legislazione
provinciale vigente, le
opere d'infrastrutturazione del territorio previste
dall'articolo 30 delle
norme d'attuazione del piano urbanistico provinciale,
approvato con legge
provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con
la variante approvata
con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, previo parere
vincolante del
comitato cave sulla compatibilità dell'intervento con la
corretta e razionale
coltivazione del giacimento.

ARTICOLO 6

Programma di attuazione

1. Il programma di attuazione comunale fissa criteri e
modalità per
l'utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla
base di quanto disposto
dal piano stesso. Il programma, approvato dal comune

previo parere del
comitato cave, è trasmesso alle strutture provinciali
competenti nelle materie
mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del
paesaggio.

2. I comuni che devono redigere il programma di
attuazione ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera f), sottopongono il
programma alle procedure
previste dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28
(Disciplina della
valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di
tutela
dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione;
in questo caso non è
necessario il parere del comitato cave né la
sottoposizione dei progetti di
coltivazione alle procedure previste dalle norme
predette, fatto salvo quanto
previsto da esse con riferimento alle modifiche
progettuali che comportano
variante al programma di attuazione.

3. I comuni che non devono redigere il programma di
attuazione hanno
facoltà di redigerlo con le modalità stabilite dal comma
1. In tal caso il
programma di attuazione può essere sottoposto alle
procedure previste dalla
legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo
regolamento di esecuzione.

4. Il programma di attuazione ha una durata massima di
diciotto anni e
può essere eccezionalmente prorogato, con le modalità
previste dal comma 1,
per il periodo necessario all'adozione del provvedimento
di rinnovo.

5. A decorrere dalla data di presentazione del programma
sottoposto alle
procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988
e dal relativo
regolamento di esecuzione, fino alla sua adozione da
parte del comune, i nuovi
progetti di coltivazione e le varianti a quelli già
approvati sono
autorizzabili solo se non contrastano sia con il
programma di attuazione
vigente, sia con il nuovo programma in esame.

Capo III

Disciplina delle attività di coltivazione

Sezione I

Coltivazione di cave in aree di proprietà privata

ARTICOLO 7

Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi ad un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti.
2. La coltivazione delle cave è consentita al proprietario del suolo dov'è situato il giacimento o a chi ne dimostra la disponibilità ed è esercitata nel rispetto del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato cave.
3. Il disciplinare può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita.
4. La durata dell'autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale. Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni.
5. Il comune può prorogare l'autorizzazione, su motivata richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza

dell'autorizzazione
stessa, alle condizioni stabilite nell'atto originale,
solo per il periodo
necessario a:

a) completare i lavori di coltivazione autorizzati,
compresi quelli di
ripristino; in tal caso la proroga può essere
disposta per un periodo non
superiore a un anno;

b) adottare il provvedimento di rinnovo
dell'autorizzazione.

6. L'autorizzazione può essere volturata dal comune senza
chiedere il

parere del comitato cave.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo
articolo relativamente
ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in
vigore fino alla loro
scadenza, nel rispetto del disciplinare previsto dal
comma 2.

ARTICOLO 8

Istruttoria delle domande

1. La domanda è presentata secondo modalità definite
dalla Giunta
provinciale con propria deliberazione, che indica anche
la documentazione da
allegare; se l'intervento è soggetto alle procedure di
verifica o di
valutazione d'impatto ambientale, la domanda è presentata
con le modalità
stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal
relativo regolamento di
esecuzione.

2. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione,
riscontratane la
completezza e la regolarità formale e verificato che il
richiedente ha la
disponibilità del suolo, la invia entro quindici giorni
alla struttura

provinciale competente in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave.

3. Il comitato cave, dopo l'espletamento dell'istruttoria e nei termini previsti dall'articolo 9, si esprime sulla domanda verificando se si riferisce a sostanze minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave e se risponde a criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento, nel rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale, se adottato. Le dimensioni dell'area prevista dal progetto devono essere sufficienti a garantire una razionale coltivazione.

4. Il comitato cave può stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare. Se i componenti del comitato cave indicati nelle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli organi competenti secondo le procedure di cui all'articolo 9; in tal caso i termini per l'assunzione delle determinazioni da parte degli organi competenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 sono dimezzati e il termine per l'espressione del parere del comitato cave è sospeso; la sospensione è comunicata al comune e al richiedente.

5. Il comitato cave determina l'ammontare della cauzione che il richiedente, a garanzia del rispetto dell'autorizzazione, deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione; la cauzione può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.

6. Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per i fini dell'articolo 21.

7. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l'autorizzazione corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l'eventuale diniego.

8. Il comune invia copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio.

ARTICOLO 9

Coordinamento autorizzativo

1. In sede di istruttoria ai sensi dell'articolo 8 la struttura provinciale competente in materia mineraria, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del comune, trasmette copia della domanda e dei relativi allegati alle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e forestale per l'espressione delle determinazioni, se dovute, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e, in relazione alle loro attribuzioni, del comitato tecnico forestale o della struttura provinciale competente in materia forestale.
2. Nei successivi sessanta giorni, la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti le relative determinazioni sono rese nella riunione del comitato cave dai funzionari competenti per le materie della tutela paesaggistico-ambientale e forestale indicati nell'articolo 2, comma 2, lettere d) ed f).
3. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela

paesaggistico-ambientale previsto dai commi 1 e 2 si applica, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, se la coltivazione delle cave o la realizzazione delle discariche riguarda:

a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;

b) i territori costituiti dalle zone d'interesse ambientale e naturalistico individuate dal piano urbanistico provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale n. 22 del 1991.

4. Il comitato cave esprime il parere di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere del comune, fatta salva la sospensione per esigenze istruttorie.

5. Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi del comma 1, tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. Tali determinazioni, se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni

contenute in queste determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni.

6. I pareri istruttori sul progetto di massima relativo alla coltivazione di cava o alla realizzazione di discarica e sul programma di attuazione comunale, concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito della procedura di valutazione

dell'impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 1. Se il progetto di massima o il programma di attuazione sono stati sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, le determinazioni concernenti la tutela paesaggistico-ambientale e il vincolo idrogeologico previste da questo articolo relative ai progetti esecutivi sono rese in coerenza con la valutazione d'impatto ambientale.

Sezione II

Coltivazione di cave in aree di proprietà comunale

ARTICOLO 10

Individuazione dei lotti

1. Nelle aree estrattive di sua proprietà il comune individua lotti aventi dimensioni sufficienti per un'autonoma e razionale coltivazione, secondo i criteri indicati dal piano cave e previo parere del comitato cave, precisando le priorità di coltivazione.

ARTICOLO 11

Progetto di coltivazione dei lotti

1. Per coltivare un lotto individuato ai sensi dell'articolo 10 il comune predispone un progetto relativo all'intero volume o a una sua porzione, corredato dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, e lo invia alla struttura provinciale competente in materia mineraria oppure, se il progetto è assoggettato alla legge provinciale n. 28 del 1988 e al

relativo regolamento
di esecuzione, alla struttura provinciale competente in
materia di valutazione
d'impatto ambientale.
2. Il progetto è esaminato con le modalità previste dagli
articoli 8 e 9.
3. Acquisito il parere del comitato cave o, se ne
ricorrono i
presupposti, il provvedimento conclusivo della procedura
di verifica o la
valutazione positiva di compatibilità ambientale, il
comune approva il
progetto e il relativo disciplinare di concessione.

ARTICOLO 12

Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale
1. La coltivazione dei lotti individuati ai sensi
dell'articolo 10, salvo
quanto previsto dai commi o articoli seguenti, è concessa
a terzi mediante
asta pubblica o licitazione privata, anche per singole
fasi, per il volume e
il periodo massimi definiti dal programma di attuazione
comunale.
2. L'asta pubblica o la licitazione privata sono
effettuate sulla base di
un bando di gara che contiene anche il disciplinare
previsto dall'articolo 11,
comma 3. Nel disciplinare il comune può prevedere che il
soggetto
aggiudicatario effettui direttamente le prime
lavorazioni. Relativamente alle
cave di porfido, il disciplinare deve comunque prevedere
il divieto di vendita
di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di
cernita.
3. Il prezzo unitario base per l'asta pubblica o la
licitazione privata
deve essere riferito al metro cubo di materiale da
estrarre. Il canone annuo

di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno.

4. Il bando prevede che il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione.

5. Le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun modo garantire un'autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza possono essere concesse mediante trattativa privata ai titolari di autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe. In tal caso si applicano gli articoli 7, 8 e 9, in quanto compatibili.

6. Qualora l'elaborazione del progetto di cui all'articolo 11, comma 1, comporta l'assunzione da parte dell'amministrazione di impegni finanziari straordinari in relazione alla particolare complessità tecnica del progetto medesimo, la scelta del concessionario può essere effettuata mediante una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del progetto di massima, migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dall'amministrazione medesima. In tal caso l'amministrazione stipula con l'aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di massima proposto. L'aggiudicatario provvede direttamente a richiedere i necessari provvedimenti autorizzativi secondo quanto previsto da questa legge, rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed economico connessi all'ottenimento di tali provvedimenti ed alla coltivazione della cava. Dopo il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il comune assegna la concessione per il periodo che il bando di gara ha fissato anche in deroga a quanto previsto da questa legge.

7. I comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica, per valorizzare e sviluppare le lavorazioni sul territorio.

8. Le concessioni rilasciate ai sensi di questo articolo

relative ad aree
stralciate dal piano cave mantengono la loro validità
fino alla loro scadenza,
nel rispetto del disciplinare previsto dall'articolo 11,
comma 3.

ARTICOLO 13

Beni di uso civico

1. Qualora l'area estrattiva sia in tutto o in parte
soggetta al vincolo
di uso civico, per la parte interessata, oltre a quanto
previsto da questa
legge, si applicano le disposizioni che disciplinano
l'amministrazione dei
beni di uso civico.
2. Per le aree di proprietà comunale o frazionale il
comune rilascia la
concessione secondo quanto previsto da questa sezione,
previo parere
dell'amministrazione separata di uso civico, se
costituita.

Capo IV

Disposizioni comuni

ARTICOLO 14

Strutture ed impianti fissi

1. Con l'autorizzazione o la concessione ovvero con una loro successiva

integrazione il comune, sentito il parere del comitato cave, può consentire di

installare all'interno dell'area autorizzata o concessa ovvero in area

individuata specificamente nel programma di attuazione comunale, strutture o

impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale

ivi estratto; in questi impianti può essere lavorato anche il materiale

proveniente da altre cave della stessa area estrattiva, come individuata dal

piano cave; sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla

trasformazione del materiale medesimo.

2. Gli impianti fissi previsti dal comma 1 possono lavorare anche

materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo purché in

misura non prevalente rispetto al materiale

complessivamente lavorato nonché,

senza limitazioni, il materiale previsto dal comma 8.

3. L'autorizzazione o la concessione a realizzare le strutture e gli

impianti previsti dal comma 1 è rilasciata su parere conforme del comitato

cave, da richiedere secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2,

prescindendo dall'applicazione della procedura prevista dall'articolo 9.

4. Le strutture e gli impianti previsti da questo articolo devono avere

dimensioni e caratteristiche costruttive commisurate al volume di materiale da

coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di

lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito, come previsto

dal comma 1, dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell'intera

area estrattiva individuata dal piano cave. Le strutture e gli impianti devono

essere rimossi entro la scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla

coltivazione della cava; gli stessi possono non essere rimossi nel caso che

entro lo stesso termine sia rilasciato un titolo

abilitativo edilizio, qualora

ammesso dallo strumento urbanistico.

5. A garanzia dell'obbligo di rimozione il comitato cave

fissa l'importo
della cauzione, distinta da quella stabilita per la
coltivazione, che deve
essere prestata al comune prima del rilascio dei
provvedimenti di cui al comma
1. La cauzione deve essere prestata anche per gli
impianti e le strutture
esistenti, in caso di rinnovo dell'autorizzazione o della
concessione alla
coltivazione.
6. La Giunta provinciale, previo parere del comitato
cave, individua le
strutture e gli impianti che possono essere installati ed
utilizzati, alle
condizioni previste dai commi 1 e 2, senza autorizzazione
o concessione, fermo
restando l'obbligo di rimozione previsto dal comma 4. La
relativa
deliberazione considera solo strutture ed impianti di
limitate dimensioni
nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria
dalle norme in materia
di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le
eventuali caratteristiche
morfologiche e cromatiche.
7. La Giunta provinciale stabilisce la documentazione da
allegare e le
modalità di presentazione della domanda; restano comunque
fermi, per quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'articolo 8.
8. I materiali provenienti da scavi effettuati per la
realizzazione di
opere pubbliche nonché quelli asportati da discariche di
porfido esaurite, che
non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme
vigenti, se esiste lo
spazio sufficiente e comunque se questo non costituisce
ostacolo o pericolo
per l'attività, possono essere depositati sui piazzali di
cave dotate di
impianto di lavorazione, anche in assenza di
provvedimento autorizzatorio.

ARTICOLO 15

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione delle cave ai sensi di questa legge è soggetta al

pagamento di un contributo annuale, quale compensazione dei maggiori oneri

sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.

2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli

scavi effettuati nella cava, ed è stabilito dal regolamento previsto

dall'articolo 38, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il

contributo è versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione al

comune che ha rilasciato il provvedimento ed è utilizzato per la realizzazione

di interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di interventi

infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 38 stabilisce le modalità di

esecuzione di questo articolo, compresi i termini e le modalità di versamento

del contributo, e può fissare la soglia sotto la quale il contributo non è

dovuto.

4. In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al

pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo

non versato o versato tardivamente. In questa ipotesi si applicano gli

articoli 13, 16, 16 bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione

di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre

1996, n. 662).

5. Nel caso in cui i titolari di autorizzazioni contigue richiedano

l'unificazione delle autorizzazioni in capo a un unico soggetto, sulla base di

un progetto che assicura il miglioramento delle condizioni di sicurezza del

lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale

coltivazione del giacimento, il comune può prevedere l'esenzione dal pagamento

del contributo per un periodo di due anni. L'esenzione non si applica per

unificazioni riguardanti anche autorizzazioni che abbiano già usufruito dell'esenzione oppure siano state rilasciate allo stesso soggetto.

ARTICOLO 16

Modifiche del disciplinare

1. Il comune, se si rende necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, o per garantire una più razionale coltivazione del giacimento, modifica o integra il disciplinare, previa acquisizione del parere vincolante del comitato cave. La modifica o l'integrazione può essere effettuata anche su proposta delle competenti strutture provinciali o su richiesta del soggetto interessato.
2. La modifica del disciplinare può essere richiesta dal titolare dell'autorizzazione anche in casi diversi da quelli previsti dal comma 1; il comune può accogliere la domanda previa acquisizione del parere vincolante del comitato cave.
3. Nei casi stabiliti da questo articolo il comitato cave si esprime con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto compatibili.
4. Se ne ricorrono i presupposti, le modifiche del disciplinare sono soggette alle procedure previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

ARTICOLO 17

Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione o alla concessione prima

del termine di scadenza, presentando al comune

un'esplicita dichiarazione

corredata da un programma di sistemazione finale

dell'area, che deve tenere

conto degli obblighi relativi al ripristino previsti

dall'atto originario.

2. La rinuncia è accettata dal comune con le modalità previste dagli

articoli 8 e 9, in quanto applicabili.

ARTICOLO 18

Cave per opere d'interesse pubblico

1. Con riferimento alle aree non individuate dal piano

cave il comune,

previo parere conforme del comitato cave, può rilasciare

l'autorizzazione alla

coltivazione di cave per l'estrazione di materiali da

utilizzare

esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici;

in questi casi la durata dell'autorizzazione e il volume di materiale estraibile devono essere limitati a quanto strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse.

2. L'istruttoria è svolta con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto compatibili. La domanda specifica l'opera d'interesse pubblico per la quale è utilizzato il materiale. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Nel rispetto del comma 1 il comune può affidare a trattativa privata la concessione di proprie aree al soggetto aggiudicatario dell'appalto dell'opera pubblica, se questa circostanza è prevista dal capitolato di gara.

4. Nei siti esterni alle aree individuate dal piano cave, il prelievo di modesti quantitativi di materiale inerte, fino ad un massimo di 10.000 metri cubi, da utilizzare in proprio da parte del comune esclusivamente per la manutenzione del suo patrimonio stradale, non costituisce attività estrattiva e pertanto, ferma restando ogni altra disposizione del vigente ordinamento, non è assoggettato a questa legge.

ARTICOLO 19

Avocazione di giacimento

1. Se la coltivazione di un'area estrattiva di proprietà privata non è intrapresa entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero è sospesa, il comune assegna al proprietario che non si è attivato un

termine non inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda di autorizzazione, ovvero per riprendere l'attività, pena l'avocazione del giacimento e il suo trasferimento al patrimonio indisponibile del comune.

2. A seguito dell'avocazione, il comune concede a trattativa privata la coltivazione del giacimento ai proprietari della confinante area estrattiva o a chi ne dimostra la disponibilità, se interessati alla coltivazione. La concessione è assegnata invece secondo la procedura prevista dall'articolo 12 quando le dimensioni del giacimento sono tali da costituire lotto funzionalmente autonomo.

3. Il concessionario corrisponde al comune il canone annuo definito dall'atto di concessione.

4. Il comune corrisponde al proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava. Non appena recuperato, attraverso la riscossione dei canoni, l'importo pari al valore corrisposto al proprietario, il comune riconosce annualmente al medesimo l'80 per cento del canone annuo incassato.

5. Il progetto di coltivazione deve prevedere un ripristino tale da non modificare la destinazione d'uso dei terreni. Se la concessione scade prima che la coltivazione del giacimento sia completata, il proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato che intende proseguirne la coltivazione può chiedere di rientrare nella disponibilità del giacimento e presentare domanda di autorizzazione; in mancanza, il comune procede come previsto dal comma 2.

In ogni caso, quando la coltivazione del giacimento è completata, l'area è restituita alla piena disponibilità del suo proprietario.

ARTICOLO 20

Ricerca di nuovi giacimenti

1. All'esterno delle aree estrattive individuate dal piano cave può essere effettuata la ricerca di giacimenti di materiali di cava. I lavori di ricerca e le relative opere possono essere autorizzati dal comune al proprietario del suolo o a chi ne dimostra la disponibilità, per la durata massima di tre anni, previo parere conforme del comitato cave. In relazione alla tipologia dei lavori previsti, il comitato cave può determinare l'ammontare della cauzione, prestata secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 5, che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione; alla scadenza dell'autorizzazione, i risultati della ricerca devono essere trasmessi al comune ed alla struttura provinciale competente in materia mineraria.
2. La domanda da presentare al comune deve essere corredata da una relazione indicante i motivi che giustificano la ricerca, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, compresi quelli di recupero ambientale, con allegata la necessaria documentazione tecnica, comprensiva di una relazione sulla fattibilità geologica.
3. Nel caso di esito positivo della ricerca effettuata in un'area di proprietà comunale, e se l'area è stata individuata dal piano cave, il comune può affidare al ricercatore la concessione alla coltivazione mediante trattativa privata, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9, in quanto applicabili, o corrispondergli un equo indennizzo per le spese sostenute. Nel caso di ricorso alla trattativa privata il comune, previo parere del comitato cave, individua il lotto tenendo conto, nella determinazione del suo volume e delle sue dimensioni, degli investimenti connessi alla

coltivazione e
lavorazione del materiale, sulla base del piano economico
presentato dal
ricercatore, e di quelli sostenuti per la ricerca.

ARTICOLO 21

Ricorsi amministrativi

1. Contro un parere vincolante del comitato cave è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere all'interessato. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso dopo aver acquisito le valutazioni espresse dalle strutture provinciali interessate nell'ambito di una conferenza di servizi.
2. Contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico rese ai sensi dell'articolo 9 è sempre ammesso ricorso alla Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato del parere del comitato cave comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9. La Giunta provinciale si pronuncia sul ricorso previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale n. 48 del 1978.
3. Questo articolo non si applica quando il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della legge provinciale n. 28 del 1988.

ARTICOLO 22

Tavolo permanente delle attività estrattive

1. Entro sei mesi dall'approvazione di questa legge, con deliberazione della Giunta provinciale è istituito il tavolo permanente delle attività estrattive.

2. Il tavolo è composto da:

a) l'assessore provinciale competente in materia mineraria;

b) il dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria;

d) tre rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dal

Consiglio delle autonomie locali;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria più

rappresentative del settore estrattivo provinciale.

3. Il tavolo si riunisce periodicamente per considerare e valutare i

problemi connessi all'applicazione di questa legge e delle altre norme che regolano il settore estrattivo.

4. Ai componenti del tavolo spettano i compensi e i rimborsi previsti

dalla vigente normativa provinciale in materia di commissioni e comitati.

ARTICOLO 23

Distretto del porfido e delle pietre trentine

1. La Provincia riconosce il distretto del porfido e delle pietre

trentine quale sistema coordinato e integrato composto dalle imprese che,

partecipando alla relativa filiera produttiva o alle filiere collegate,

esercitano la loro attività nella coltivazione, nella lavorazione e nella

commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, e dai soggetti

istituzionali che operano nel medesimo ambito locale.

2. La Provincia, avvalendosi del coordinamento del distretto di cui

all'articolo 24, promuove l'evoluzione competitiva del sistema produttivo

locale che ha per oggetto la coltivazione, la lavorazione e la

commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, nonché la prestazione

di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti

nell'ambito provinciale, perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

a) la promozione della cultura e dell'immagine del distretto, sia come

risorsa economica sia come mezzo di educazione e di formazione, volta

altresì a rafforzare, nell'ambito delle comunità che operano nel

distretto e nei confronti dei soggetti esterni, il confronto e lo scambio

culturale, commerciale e produttivo;

b) l'incremento della capacità d'innovazione delle imprese, in tutte le

attività della catena produttiva e imprenditoriale, anche attraverso la

diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in

collaborazione anche con l'università e gli enti di ricerca;

c) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa dell'accesso al mercato delle

imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata

nell'ambito della relativa filiera;

d) l'aggregazione di imprese finalizzate al

rafforzamento competitivo e la
cooperazione tra imprese in progetti che perseguono
il medesimo obiettivo;

e) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse
che siano in grado di
sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese
insediate nel distretto
e di generare benefici collettivi;

f) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore
imprenditoriale, il
consolidamento dei livelli occupazionali e delle
altre risorse umane del
distretto attraverso attività di istruzione e
formazione mirata;

g) la partecipazione alle azioni di coordinamento ed
agli interventi
finalizzati al riordino delle politiche
territoriali, al miglioramento
delle condizioni ambientali del distretto, al
miglioramento delle
condizioni di sicurezza sul lavoro e della qualità
della vita;

h) l'internazionalizzazione delle imprese e l'accesso
ai nuovi mercati,
nonché lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi
infrastrutturali e
impiantistici, da perseguire in particolare col
coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia, anche
in
collaborazione con gli enti del sistema provinciale della
ricerca:

a) incentiva la collaborazione fra le imprese del
distretto e la creazione
di reti d'impresa;

b) incentiva i progetti volti a incrementare il valore
aggiunto del prodotto
e a migliorare l'immagine del settore;

c) nel rispetto dei principi sulla libertà di
concorrenza e di mercato,
studia ed individua strumenti e modalità
d'intervento in grado di

incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle
pietre trentine quali
elementi lapidei caratteristici del completamento
stradale, di arredo ed
adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto
della tradizione locale;

d) incentiva i servizi alle imprese e i progetti di
ricerca volti al
miglioramento delle tipologie estrattive e delle
condizioni di lavoro;

e) promuove iniziative di studio, di formazione e di
sensibilizzazione per

l'utilizzo di nuove tecnologie volte alla riduzione

dell'impatto
ambientale e dei rischi per la salute, per
l'utilizzo di sistemi
alternativi di movimentazione del prodotto, nonché
per la
rilocalizzazione delle attività di seconda e terza
lavorazione al di
fuori delle aree estrattive;

f) promuove, anche attraverso studi mirati,
l'attivazione di interventi a
favore dei lavoratori delle aziende estrattive che
hanno subito
permanenti limitazioni della propria idoneità
professionale;

g) promuove procedure volontarie e accordi volti a
garantire la correttezza
e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del
distretto, con particolare
riferimento all'attività di seconda lavorazione.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle
lettere c), e), f) e
g) del comma 3 la Giunta provinciale, nel rispetto della
legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale
e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di
Trento), è
autorizzata a costituire un fondo presso il soggetto di
cui al comma 1
dell'articolo 24. I rapporti fra la Provincia e questo
soggetto sono regolati
da una convenzione che prevede, in particolare:

a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che
comunque non devono
assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;

b) le modalità di amministrazione del fondo, da
effettuare in regime di
separata contabilità;

c) le modalità con cui la Provincia può chiedere
interventi specifici,
rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione
del settore
estrattivo, che tale soggetto deve realizzare;

d) gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei
confronti della
Provincia;

e) il compenso per la gestione del fondo e per la
segreteria del
coordinamento del distretto;

f) la restituzione alla Provincia delle somme non
utilizzate, comprensive
degli interessi netti affluiti al fondo, entro i
centottanta giorni
successivi alla scadenza della convenzione.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle
lettere a), b) e d)

del comma 3 la Giunta provinciale, nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi provinciali in materia di aiuti alle imprese e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25 (Aiuti specifici per i patti di prodotto) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, dispone opportuni ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni, nonché condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento, in relazione agli obiettivi previsti dal comma 1. Inoltre la Giunta provinciale può disporre, nell'ambito della programmazione provinciale in materia di lavori pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. È fatta salva la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.

ARTICOLO 24

Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine

1. Il coordinamento del distretto è costituito dalla Giunta provinciale presso un soggetto idoneo, esistente o appositamente costituito, individuato sulla base di criteri di rappresentatività, affidabilità ed economicità. Lo stesso soggetto assicura la struttura di segreteria del coordinamento.
2. Nel coordinamento sono rappresentati, oltre alla Provincia e al soggetto di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati che compongono il distretto industriale. In applicazione del comma 1

dell'articolo 23
partecipano al coordinamento del distretto i
rappresentanti di enti funzionali
della Provincia, agenzie e società collegate, enti
territoriali e locali, la
Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le imprese
e i loro consorzi
che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese
insediate nel
distretto. I soggetti che compongono il coordinamento del
distretto sono
individuati con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Il coordinamento del distretto si riunisce
periodicamente, nomina un
presidente e definisce in via autonoma le regole
organizzative e procedurali
della sua attività.

ARTICOLO 25

Compiti del coordinamento del distretto del porfido e
delle pietre trentine
1. Il coordinamento del distretto cura le iniziative che
rientrano nelle
finalità di questa legge e della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6
(Interventi della Provincia autonoma di Trento per il
sostegno dell'economia e
della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti
territoriali in modifica
della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e
disposizione in materia di
commercio), in quanto connesse alle finalità ed alle
funzioni del distretto
del porfido e delle pietre trentine. In particolare, in
armonia e coerenza con
le linee di politica economica e industriale della
Provincia, svolge i
seguenti compiti:

- a) adotta il programma di sviluppo del distretto e lo sottopone alla Giunta provinciale per la sua approvazione, fornendo elementi per la verifica del suo stato di attuazione;
- b) svolge l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
- c) verifica la compatibilità con le finalità di questa legge e con le linee strategiche del programma di sviluppo provinciale dei progetti di interesse collettivo riguardanti il sistema delle pietre trentine, al fine di ammetterli alle risorse provinciali;
- d) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto, in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo, nonché degli aspetti connessi all'applicazione di questa legge e delle altre leggi che regolano il settore;
- e) è soggetto di riferimento per la Provincia per le attività di promozione di tutte le iniziative d'interesse del distretto, da svolgere anche attraverso apposite convenzioni con il soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 24.

2. Il programma di sviluppo del distretto rappresenta l'intesa fra i membri del coordinamento per l'esercizio delle azioni di rispettiva competenza, nonché il quadro di riferimento per la programmazione provinciale. Esso contiene, in particolare:

- a) l'analisi della situazione e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema locale;
- b) le linee strategiche da perseguire per lo sviluppo e l'evoluzione competitiva del distretto, con la precisazione degli interventi prioritari;
- c) la definizione degli obiettivi, dei contenuti e delle risorse delle iniziative di cui al comma 1 di questo articolo;
- d) le proposte in materia di semplificazione ed innovazione amministrativa di competenza della Provincia e degli enti locali ritenute necessarie per migliorare la competitività del distretto.

ARTICOLO 26

Tutela dei lavoratori

1. La Giunta provinciale, attraverso il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive, le proprie agenzie ed enti collegati, garantisce l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione lavorativa di quei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale.

Capo V

Vigilanza e sanzioni

ARTICOLO 27

Vigilanza sull'attività di cava

1. La struttura provinciale competente in materia mineraria, anche avvalendosi delle altre strutture provinciali o di quelle comunali, provvede alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni stabilite da questa legge,

dalle norme di polizia mineraria, dalle autorizzazioni o concessioni alla ricerca e coltivazione e dai relativi disciplinari per quanto concerne il rispetto delle norme tecniche in essi contenute, segnalando al comune i conseguenti provvedimenti entro cinque giorni dalla loro adozione.

2. La struttura provinciale di cui al comma 1 nonché le altre strutture provinciali o comunali, ciascuna per la propria competenza, adottano previa diffida i provvedimenti di sospensione delle attività di coltivazione o impartiscono prescrizioni particolari nelle situazioni di cui dalla lettera a) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 28. La struttura che ha adottato il provvedimento lo comunica entro cinque giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.

3. Il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione nonché le situazioni di cui al comma 2 alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 28

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione

1. L'autorizzazione o la concessione, previa diffida, è sospesa dal comune quando non sono stati ottemperati gli obblighi del disciplinare o non sono state rispettate le prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune.
2. Dopo un provvedimento di sospensione, se il titolare

incombe
nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, il
comune, tenuto conto
della gravità del comportamento antigiuridico, può
dichiarare la decadenza
dell'autorizzazione o della concessione.

3. La decadenza è dichiarata anche per il mancato
versamento dei canoni
di concessione.

4. L'autorizzazione o la concessione possono essere
revocate quando
obiettive motivazioni inducono a ritenere che la
prosecuzione dell'attività di
cava, alternativamente:

- a) possa pregiudicare la stabilità del suolo;
- b) possa costituire pericolo per la salute;
- c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante
interesse storico-
artistico;
- d) possa causare gravi danni ambientali; in tal caso
deve essere acquisito
il parere del comitato provinciale per l'ambiente;
- e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente
interesse pubblico; in
questo caso deve essere previsto un equo indennizzo
in relazione al
pregiudizio derivato dal mancato esercizio
dell'attività.

5. L'autorizzazione o la concessione possono essere
revocate quando sono
violate le norme relative ai contratti di lavoro
nazionali e provinciali.

6. L'autorizzazione o la concessione sono revocate,
previa diffida:

- a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza
regolare assunzione;
- b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme
dirette alla tutela
dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.

7. La sospensione, la decadenza e la revoca sono
dichiarate dal comune e
sono notificate al titolare dell'autorizzazione o della
concessione e alle
strutture provinciali competenti in materia mineraria,
forestale, urbanistica
e di tutela paesaggistico-ambientale.

8. Quando ricorrono le condizioni per la sospensione, la
decadenza o la
revoca, la Giunta provinciale intima al comune
inadempiente l'adozione del
relativo provvedimento fissando un termine; decorso
inutilmente il termine la
Giunta provinciale nomina un commissario per l'adozione
del provvedimento.

ARTICOLO 29

Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di ricerca e coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori;
- b) da 400 a 2.400 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione, o ai provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28;
- c) da 1.000 a 6.000 euro nei casi previsti dalla lettera b), quando l'infrazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti;
- d) da 300 a 1.800 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture, di cui all'articolo 14, senza l'autorizzazione ivi prevista o in difformità dalla stessa ovvero per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti.

2. All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari della struttura provinciale competente in materia mineraria.

ARTICOLO 30

Temperamento del regime sanzionatorio

1. La Giunta provinciale individua le ipotesi di violazioni amministrative di questa legge che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate senza dare luogo al pagamento della sanzione.
2. Al fine della regolarizzazione ai sensi del comma 1, il verbalizzante impartisce al contravventore una specifica prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il tempo tecnicamente necessario.
3. Il termine previsto dal comma 2 è prorogabile a richiesta del contravventore e in caso di particolare complessità dell'adempimento. La proroga non può superare i sei mesi.
4. Copia della prescrizione è comunicata al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore, qualora sia diverso dal contravventore stesso.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione il verbalizzante verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate.
6. Se il contravventore adempie alla prescrizione, è ammesso al pagamento della metà della sanzione prevista. Se risulta un inadempimento totale o parziale si procede con l'applicazione della sanzione prevista.

ARTICOLO 31

Procedimento di accertamento

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 si applica, in

quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale). Le funzioni previste dalla legge sono svolte dalla struttura

provinciale competente in materia mineraria.

2. L'importo delle sanzioni è introitato nel bilancio della Provincia.

3. Quando uno stesso atto è punito con le sanzioni amministrative

previste da questa legge e da altre disposizioni si applicano esclusivamente

le sanzioni previste da questa legge.

4. Il comma 3 non si applica quando uno scavo è effettuato abusivamente

in aree non previste dal piano cave. In tal caso l'accertamento è effettuato

dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del

territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si

avvalgono, se occorre, del supporto tecnico della struttura provinciale

competente in materia mineraria.

ARTICOLO 32

Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi
1. Chi esegue lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di

realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido oppure installa o realizza strutture o impianti di cui all'articolo 14 senza la prescritta autorizzazione o concessione, oltre ad essere sottoposto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 29, comma 1, è tenuto ad eseguire a sue spese i lavori occorrenti per la sistemazione del suolo o il ripristino ambientale dei luoghi, entro il termine e con le modalità fissate da un'ordinanza del comune, emessa dopo aver acquisito il parere del comitato cave. Se ricorrono i presupposti, gli impianti o le strutture possono essere sanati e quindi mantenuti in posto a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14. In tale caso, fermo restando l'obbligo di prestare la cauzione determinata dal comitato cave, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14, al comune è preventivamente versato un importo pari a quello della cauzione stessa. Se gli impianti o le strutture sono invece autorizzabili ai sensi della disciplina in materia urbanistica, restano ferme le sanzioni disposte da tale normativa.

2. Il comune emette l'ordinanza prevista dal comma 1 anche quando, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, non sono stati realizzati i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, compresi i casi nei quali non sono stati rimossi gli impianti e le strutture di cui all'articolo 14.

3. In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza il comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.

4. La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da un'apposita perizia, è introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 33

Concessioni vigenti

1. Le concessioni di aree comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune con proprio provvedimento entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. Il volume, riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, deve tenere conto delle previsioni del piano cave, delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni nonché della stabilità del suolo e dell'esigenza di individuare conseguentemente una scadenza temporale nella durata delle concessioni.
3. Il volume non può essere inferiore a quello previsto dal programma di attuazione vigente, relativamente all'area in concessione, tenuto conto di quanto previsto dal piano cave e nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni.
4. Se entro due anni dall'entrata in vigore di questa legge il comune non definisce il volume da coltivare, la Giunta provinciale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che adotta il relativo provvedimento.
5. Sulla base del provvedimento di definizione del volume il comune

provvede all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari prevedendo, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione.

6. Fino alla data di aggiornamento delle concessioni, la coltivazione delle aree di cui al comma 1 è comunque consentita nel limite del volume previsto dalla concessione.

7. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione se il provvedimento del comune adottato ai sensi del comma 1 comporta modificazioni al programma di attuazione o al progetto per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale.

ARTICOLO 34

Progetto unitario di coltivazione di aree di proprietà comunale

1. Per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati e previo parere favorevole del comitato cave, può approvare un progetto unitario per la coltivazione di aree contigue oggetto di concessioni diverse. In tal caso sono conseguentemente adeguati i disciplinari di concessione e, se necessario, i singoli progetti di coltivazione.

2. Nel caso previsto dal comma 1 il comune, con apposito provvedimento, può autorizzare i singoli concessionari a unirsi in forma

di consorzio o di
società per eseguire unitariamente i lavori di scavo e di
prima lavorazione.
Il consorzio o la società deve essere partecipata
esclusivamente dai titolari
delle concessioni, ognuno per una quota determinata in
proporzione al valore
del giacimento in concessione con le modalità previste
dai disciplinari di
concessione. In tal caso il comune può condizionare il
rilascio della predetta
autorizzazione alla stipulazione di un'apposita
convenzione tra i soggetti
titolari delle singole concessioni e il comune. Con la
convenzione sono
determinate anche le modalità per il pagamento del
canone, fermo restando il
rispetto degli articoli 35 e 36. Restano salvi gli
affidamenti dei lavori di
scavo e di prima lavorazione effettuati prima della data
di entrata in vigore
di questa legge, per la durata da essi stabilita, anche
quando non ricorrono
le condizioni previste da questo articolo.

3. Resta ferma l'osservanza della legge provinciale n. 28
del 1988 e del
relativo regolamento di esecuzione, se il progetto
unitario comporta modifiche
al programma di attuazione o ai singoli progetti di
coltivazione per le quali
si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di
verifica o di
valutazione d'impatto ambientale.

4. Questo articolo può trovare applicazione anche per
concessioni che
interessano aree ricadenti in comuni diversi, previa
convenzione tra i comuni
medesimi. In tal caso il progetto unitario è approvato da
ciascuno dei comuni
interessati.

5. Nel caso di approvazione di un progetto unitario ai
sensi di questo
articolo il contributo previsto dall'articolo 15 non è
dovuto per un periodo
di due anni. L'esenzione non si applica per i progetti
unitari che riguardano
anche concessioni che hanno già usufruito dell'esenzione.

ARTICOLO 35

Canone di concessione per le cave di porfido di proprietà comunale

1. La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 36, definisce con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta

pubblica, licitazione privata o trattativa privata.

2. La deliberazione prevista dal comma 1 definisce, in particolare, i parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale, tenendo conto anche della resa del materiale di scarto, nonché la percentuale unica per tutti i comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone.

3. I comuni competenti per territorio applicano i nuovi criteri a decorrere dall'anno successivo all'adozione della deliberazione prevista dal comma 1 o dal suo aggiornamento.

4. Fino all'approvazione dei criteri ai sensi di questo articolo resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 18 quater della legge provinciale n. 6 del 1980.

5. Allo scopo di garantire comunque un congruo introito ai comuni, anche nel caso di escavazioni annuali di modesta entità, la Giunta provinciale, su proposta della commissione prevista dall'articolo 36, stabilisce il canone minimo per lotto.

6. Il canone è soggetto alle variazioni del costo della vita come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).

ARTICOLO 36

Commissione tecnica per la determinazione dei canoni

1. Per determinare i criteri previsti dall'articolo 35 è istituita una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-

finanziaria designati dalla Giunta provinciale;

b) due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-

finanziaria designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le

amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte

delle cave di porfido di proprietà comunale in attività;

c) due esperti in materia designati dall'organizzazione più rappresentativa

degli imprenditori del settore.

2. Non può essere nominato componente della commissione chi ha interesse

proprio in concessioni di cave pubbliche.

3. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate

rispettivamente da uno degli esperti in materia mineraria e dall'esperto in

materia economico-finanziaria nominati dalla Giunta provinciale. Le funzioni

di segretario sono svolte da un funzionario della struttura provinciale

competente in materia mineraria.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei

componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Ai componenti della commissione tecnica sono corrisposti, se

spettanti, i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

6. La commissione dura in carica per il periodo corrispondente alla

legislatura. La commissione nominata ai sensi

dell'articolo 18 ter della legge provinciale n. 6 del 1980, resta in carica fino alla nomina della commissione prevista da questo articolo.

ARTICOLO 37

Altre disposizioni transitorie

1. Il comitato tecnico interdisciplinare nominato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980, rimane in carica fino alla nomina del comitato cave previsto dall'articolo 2 di questa legge. Ad esso si applicano le disposizioni di questa legge riguardanti il comitato cave previsto dall'articolo 2.

2. Il vigente piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del piano cave ai sensi dell'articolo 3. Le eventuali varianti al vigente piano sono effettuate secondo la disciplina disposta da questa legge.

3. L'articolo 5, comma 1, si applica anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, l'articolo 9, comma 5, si applica anche per i territori di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 (Tutela del paesaggio), come individuati nelle planimetrie di cui all'articolo 1, primo comma, numero 1), lettera b), della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 (Approvazione

del piano urbanistico provinciale), non ricadenti nelle aree d'interesse ambientale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), di questa legge.

5. Il contributo previsto dall'articolo 15 è dovuto a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dal medesimo articolo.

6. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questa legge i

procedimenti avviati prima della sua data di entrata in vigore sono conclusi

secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale n. 6 del 1980.

7. Fino all'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma

2, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 14, comma 7, e all'articolo 30, comma

1, di questa legge rimangono in vigore quelli approvati ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980.

ARTICOLO 38

Regolamento di esecuzione

1. Le disposizioni di attuazione di questa legge sono emanate con

regolamento, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione

permanente del Consiglio provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore di

questa legge.

ARTICOLO 39

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6;
- b) articolo 17 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
- c) articolo 11 (Interventi relativi all'utilizzo di materiale di risulta porfirico) della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;
- d) articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6
(Interventi per il settore minerario nel Trentino);
- e) legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7;
- f) capo I della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42;
- g) capo XII della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- h) articolo 28 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- i) articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale
26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisla. (Approvazione del testo unico delle
leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

Capo VII

Modificazioni della legge provinciale

18 febbraio 1988, n. 6

(Interventi per il settore minerario nel Trentino)

ARTICOLO 40

Sostituzione dell'articolo 4 e inserimento dell'articolo 4 bis nella legge

provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel

Trentino)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1988 è sostituito dal

seguente:

"Art. 4

Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione

1. La Giunta provinciale può disporre interventi per la ricerca di acque

minerali e termali, nonché per la conservazione delle caratteristiche e la

salvaguardia delle sorgenti di acque minerali e termali di rilevante interesse

prive di concessione ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto n. 1443 del

1927, anche mediante l'esecuzione di opere di presa, di raccolta e

l'acquisizione dei terreni necessari per la protezione da alterazioni e

inquinamenti.

2. L'approvazione dei progetti delle opere e dei relativi interventi

equivale a dichiarazione della loro pubblica utilità, urgenza e

indifferibilità.

3. Resta ferma la disciplina della legge provinciale 20 giugno 1983, n.

21 (Interventi per lo sviluppo delle attività

idrotermali), per le acque

termali comprese nell'elenco di cui all'articolo 6 della medesima legge."

2. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 6 del 1988 è inserito il

seguente:

"Art. 4 bis

Contributo per l'esercizio dell'attività di miniera

1. La coltivazione delle miniere è soggetta al pagamento di un contributo

annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per

effetto dell'attività estrattiva.

2. Il contributo è proporzionato al volume annuale complessivo degli

scavi effettuati nella miniera ed è stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 3 bis, con riferimento alle diverse tipologie di materiale. Il contributo è versato dal titolare della concessione al comune in cui ricade l'attività estrattiva ed è utilizzato per realizzare interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente.

3. Il regolamento previsto dall'articolo 3 bis stabilisce le modalità di esecuzione di quest'articolo, compresi i termini e le modalità di versamento del contributo, che è dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento può fissare una soglia sotto la quale il contributo non è dovuto.

4. In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato tardivamente. In quest'ipotesi si applicano gli articoli 13, 16, 16 bis e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)."

Capo VIII

Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 41

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui agli articoli 23, comma 4 e 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli

esercizi finanziari

2007 e 2008.

2. Per il triennio 2006-2008 alla copertura delle ulteriori nuove o

maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo

le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari

successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della

Provincia.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le

variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi

dell'articolo 27, terzo comma,

della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio

e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 ottobre 2006

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Lorenzo Dellai

ALLEGATO 1

Tabella A

Copertura degli oneri (articolo 41)

	ANNO	ANNO	ANNO

	2006	2007	2008
1. ONERI COMPLESSIVI DA COPRIRE			
articoli 2, 22 e 36 - Spese per comitati tecnici	1.000	3.000	3.000
art. 23, comma 4 - Fondo per la valorizzazione del settore cave	0	150.000	150.000
art. 40, comma 1 - Interventi per la ricerca acque termali	0	80.000	80.000
TOTALE ONERI DA COPRIRE	1.000	233.000	233.000
2. MEZZI DI COPERTURA			
Fondi per nuovi provvedimenti legislativi:			
Unità previsionale di base 85.10.1101.000 - Fondo per nuove leggi - spese correnti	3.000	3.000	3.000
Unità previsionale di base 85.10.2100 - Fondo per nuove leggi - spese in conto capitale	230.000	230.000	230.000
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	1.000	233.000	233.000